



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 127 del 23-06-2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **08:45** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Presente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Assente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la **DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO**.

Rilevato che a decorrere dal 19/04/2016 la materia degli “incentivazioni per funzione tecniche” è disciplinata dall’articolo 113 del D.Lgs n 50/2016, c.d. nuovo codice degli appalti, in luogo della disciplina dettata dall’art. 93 del D.Lgs n. 163/2006, che, come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, rimane in vigore dal 19/08/2014 alla predetta data del 19/04/2016;

Dato atto che nell’ambito del predetto art. 113 del D.lgs. 50/2016:

- il primo comma stabilisce che debbano essere compresi nel c.d. quadro economico dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture i seguenti oneri: progettazione, direzione dei lavori, direttore dell’esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti, prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;
- il secondo comma stabilisce che vanno destinati alla incentivazione del personale dipendente dell’ente risorse non superiori al 2% degli importi posti a base d’asta per lavori, servizi e forniture, per lo svolgimento delle seguenti attività: programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Lo stesso secondo comma precisa che la disposizione di cui al medesimo comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dei lavori;
- Il terzo comma stabilisce che una somma pari allo 80% di queste risorse, distinto per ogni opera, deve essere destinato alla incentivazione del RUP e dei dipendenti che svolgono le altre attività di cui appena detto. Questo importo sarà ripartito in base alle scelte contenute nel contratto decentrato e nel regolamento dell’ente, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente. Alla stessa Amministrazione spetta il compito di fissare la misura del taglio di questi compensi in caso di aumento dei tempi di realizzazione e/o di incremento dei costi. Per la corresponsione occorre l’attestazione da parte del dirigente e/o responsabile delle attività svolte dai singoli dipendenti. In caso di parti di attività che non sono svolte dai dipendenti la relativa quota va in aumento al fondo per la incentivazione dello svolgimento di queste attività. I dirigenti continuano ad essere esclusi dall’applicazione di questa forma di incentivazione;
- Il quarto comma stabilisce che la quota residua del 20%, ove già non vincolate direttamente, vanno destinate alle seguenti finalità: *“acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”*, ivi compreso il finanziamento di tirocini formativi e di orientamento, nonché d’intesa con le Università per dottorati di ricerca. Una parte non superiore ad 1/4 di questa somma, cioè lo 80% del 2% destinato alla incentivazione, quindi entro il tetto dello 0,1% dell’importo posto a base d’asta, può essere riconosciuta al personale della centrale unica di committenza;
- assume una notevole importanza innovativa la previsione relativa all’accertamento del grado di raggiungimento della realizzazione delle opere, visto che siamo in presenza di un obiettivo strategico;

Considerato che, sulla scorta di quanto innanzi precisato, le amministrazioni devono adottare un nuovo regolamento e che ciò costituisce condizione per la erogazione di questi compensi, così come è evidente che occorre che la contrattazione decentrata vada a disciplinare i criteri generali per il riconoscimento dei compensi in argomento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli Uffici comunali e denominato *“Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”*;

Rilevato che:

- in occasione dell’incontro sindacale del 4 maggio 2017, in sede di discussione della parte economica relativa al contratto decentrato integrativo 2017, è stata approvata la modifica dell’art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte normativa, con riferimento alle modalità e ai criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale per la ripartizione del fondo per la progettazione in esame (ex art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016);
- la modifica del menzionato art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è in corso di stipula in via definitiva, contestualmente al fondo incentivante per l’anno in corso;

Considerato che il regolamento oggi in approvazione va a sostituire integralmente le precedenti discipline a partire dal 19 aprile 2016;

Visto l'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che testualmente recita: «*E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio*»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto lo statuto comunale;

Visto il «Codice dei contratti pubblici», emanato con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per la parte ancora vigente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;

Dato atto che per la presente deliberazione non è stato rilasciato alcun parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la medesima non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

A voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;
2. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo **“Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”**, che si compone di n. 9 articoli e che, allegato, *sub A*, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogata ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;
3. di stabilire che i criteri di riparto e di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale dipendente dell'ente indicati nel suddetto regolamento si applicano agli appalti programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016;
4. di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 23-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE II - INVESTIMENTI:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 23-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO ARCH. FABIO MARIA DANDINI

SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 23-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

SETTORE IV - SICUREZZA E VIGILANZA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 23-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
F.TO TEN. LIONELLO MARCONI

SETTORE V - AMBIENTE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 23-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.TO P.I. GIANCARLO TORREGIANI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

|| è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante
per le funzioni tecniche ex articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50**

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale (figura nell'Ente comunque non presente).
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni agghiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificassero dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

- a) importo fino a euro 500.000,00: percentuale del 2,00%;
- b) importo superiore a euro 500.001,00 e fino all'importo di euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- c) importo superiore a euro 1.000.001,00 e fino all'importo di euro 2.500.000,00: percentuale del 1,60%;
- d) importo superiore a euro 2.500.001,00: percentuale del 1,40%.

2. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica agli appalti di importo singolarmente inferiore a euro 20.000,00.

3. In relazione a quanto specificamente stabilito dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, la disciplina dell'incentivo si applica esclusivamente agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- RUP;
- Verificatore progettuale;
- Controllori delle procedure di bando/lettere d'invito;
- Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
- Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
- Collaudatore Statico;
- Loro collaboratori.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il responsabile del competente Settore, prima dell'avvio della fase programmatica, o anche dopo qualora tale fase non fosse stata per qualsiasi motivo formalizzata:

- a) conferisce gli incarichi di RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
- d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

4. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non

superiore al 10 per cento, da valutare a cura del competente Responsabile del Settore in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

5. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

7. Il Responsabile di Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Settore, accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del Responsabile di Settore competente secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte				
		A Responsabile unico del procedimento	B Direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione Collaudatore statico e amministrativo	C Collaboratori tecnici	D Attività di supporto tecnico-amministrativo	E Totale (A+B+C+D)
10%	Programmazione della spesa per investimenti	20%		40%	40%	100%
20%	Verifica progetti	60%		30%	10%	100%
15%	Controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti	30%		20%	50%	100%
40%	Direzione lavori e contabilità lavoro ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	10%	45%	35%	10%	100%
15%	Collaudo statico e collaudo tecnico /amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	30%	30%	25%	15%	100%
100%	Totale					

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.

5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.

6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatoria.

7. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa al "controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti".

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile di Settore, nei seguenti momenti:

- α) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- β) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- χ) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- δ) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- ε) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il competente Responsabile di Settore contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli appalti programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'approvazione della deliberazione di giunta comunale che le approva.
2. Stante la novità della materia, il presente regolamento potrà subire le modifiche ritenute più opportune entro i primi due anni di vigenza, al fine renderlo conforme alle concrete esigenze che dovessero manifestarsi e pur sempre sulla scorta dei principi di semplificazione, economicità e massima trasparenza.
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.